

CONFINDUSTRIA AREZZO
SEMINARIO INFORMATIVO SUL SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI) – MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE 2010

Quesito	Risposta
Relativamente ai Kg indicati dal produttore, quanto possono discostarsi da quelli verificati a destino?	Le disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti non prevedono alcun limite minimo o massimo di scostamento tra il peso presunto (inserito dal produttore) e quello effettivo (verificato dal destinatario). L'unico adempimento cui il produttore è tenuto per legge (oggi con il cartaceo e domani con il solo SISTRI) è quello di indicare <u>comunque</u> un peso dei rifiuti da conferire, senza che vi siano conseguenze se lo stesso differisce in maniera sensibile da quello verificato in un secondo momento dal destinatario.
E' meglio indicare come produttore un peso inferiore?	Si ritiene che, in vista della pesatura esatta da parte del destinatario, indicare un peso inferiore piuttosto che uno superiore (a quello che si ritiene effettivo) non apporti sensibili vantaggi alla procedura.
Dal movimento di carico quanto tempo massimo può passare prima del conferimento del rifiuto al destinatario (rifiuti pericolosi nel nostro caso)?	In questo caso valgono i criteri previsti dalla legge (art. 183, comma 1, lett. m, D.Lgs. 152/2006) per il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dell'area aziendale, per cui: un anno per 10 mc di rifiuti pericolosi e 20mc di non pericolosi; in alternativa, tre mesi per qualsiasi quantità di rifiuti. Si fa presente che, una volta scaduti questi limiti temporali senza che i rifiuti siano stati conferiti al trasportatore, il deposito temporaneo verrebbe considerato come gestione non autorizzata di rifiuti e quindi sanzionato ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Come operare circa i carichi relativi a materiale che viene stoccato su scarrabile? E' possibile in questo caso, essendo materiale proveniente dalla produzione, fare un unico carico per il peso totale dello scarrabile?	Si, purchè, nell'effettuare l'unico carico, venga rispettato il limite temporale dei 10 giorni dalla produzione dei rifiuti.
La terra e roccia da scavo proveniente dall'estrazione da cava è soggetta al SISTRI? Noi sapevamo di no, tanto che la Provincia ci ha fornito dei moduli con cui trasportarla. Diversamente è il caso della terra e roccia da sbancamento (quindi non terra vergine). Il trasporto avviene dalla nostra cava al cantiere.	Si tratta di una questione che trascende la tematica SISTRI, ed in questo senso valgono le regole del D.Lgs. 152/2006. In particolare, l'art. 186, al ricorrere di determinate condizioni, non considera rifiuti le terre e rocce, con la conseguenza che per il trasporto delle stesse non occorrono (oggi) i formulari nè (domani) la copia cartacea della scheda movimentazione SISTRI, bensì soltanto la modulistica messa appositamente a disposizione della Provincia.
Come funziona l'acquisto/vendita di automezzi USATI nel caso in cui uno o entrambi i soggetti sono già iscritti al SISTRI (quindi le black-box sono già installate e operative)?	L'acquisto/vendita incide chiaramente sul numero degli autoveicoli a disposizione della ditta. Pertanto, si tratta di una variazione che andrà comunicata a SISTRI secondo le

	<p>procedure previste (numero verde 800 05 08 63), oltre che, naturalmente, all'Albo Gestori Ambientali.</p>
<p>Come ci si deve comportare con gli scarichi da avviare al recupero?</p>	<p>La domanda sembra riferirsi alle operazioni interne all'impianto di recupero che riceve i rifiuti dal produttore. Ad oggi, il SISTRI non sembra consentire lo scarico per le movimentazioni interne dell'impianto (ad esempio, passaggio da R13 ad R5). La questione è stata comunque già oggetto di segnalazione al Ministero, per cui è lecito attendersi una modifica del SISTRI in tal senso.</p>
<p>Nella pratica ci capita di prendere in carico dei rifiuti che ne generano altri. Ad esempio, ritirando i calcinacci, prima di avviarli al recupero vengono messi da parte eventuali resti di altra origine (es. imballaggi-legno-ferro), che poi vengono scaricati con lo specifico codice CER. Quindi abbiamo un carico di 17.09.04 "rifiuti da demolizione" per, ad es., 3.000Kg e dopo un mese uno scarico di ferro 17.04.05 di Kg 50 e Kg 5 di imballaggi. In questo caso com'è possibile allineare carichi e scarichi?</p>	<p>V. risposta alla domanda precedente</p>
<p>La nostra società ha provveduto a fare l'iscrizione come produttore di rifiuti e come smaltitore/recuperatore. SISTRI ci ha mandato una mail in cui ci dicono che dal controllo incrociato con la CC.I.AA. risultiamo iscritti anche come trasportatori, e quindi c'è discordanza. Noi abbiamo provveduto ad inviare alla mail del SISTRI l'istanza di cancellazione dall'Albo Trasportatori e quindi a confermare l'esattezza dell'iscrizione. Dal SISTRI non abbiamo ricevuto alcuna risposta, e ad oggi non ci hanno chiamato per l'appuntamento per il ritiro dei dispositivi. In che modo è possibile verificare l'esattezza dell'iscrizione dato che non rispondono alle mail e non ci sono numeri telefonici per contattarli?</p>	<p>Per quanto riguarda la consegna dei dispositivi, è possibile verificare lo stato della propria pratica collegandosi al sito http://www.ecocamere.it/Sistri/, cliccare su "VERIFICA LO STATO DELLA TUA PRATICA" ed inserire il numero di pratica rilasciato dal sistema SISTRI al momento dell'iscrizione. Per quanto concerne l'esattezza dell'iscrizione, si suggerisce di contattare il SISTRI al numero verde 800 00 38 36 e comunicare all'operatore il numero di pratica.</p>
<p>Se ricevo un formulario cartaceo da chi non è obbligato al SISTRI io sono obbligato a registrarlo solo nel registro cronologico come carico? Oppure devo inserirlo nell'area movimentazione riempiendo anche i campi del produttore e del trasportatore?</p>	<p>Il destinatario che riceve un carico di rifiuti che ha viaggiato solo con il formulario cartaceo deve riportare i dati del FIR sul proprio registro cronologico, senza dover aprire alcuna scheda di movimentazione. Di seguito, si riporta la parte dell'ultima versione (1.2.) del Manuale Utente SISTRI relativa alla questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conducente consegna le tre copie del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) al delegato del gestore; - qualora accetti il carico, anche a seguito di verifica analitica (5.1.8), il gestore accede al sistema SISTRI, apre la Scheda SISTRI Area Registro Cronologico dell'impianto, inserisce le informazioni qualitative e quantitative del rifiuto accettato, <u>inserisce nel campo "Annotazioni" il codice di riferimento del FIR e appone la propria</u>

	<p>firma elettronica sulla scheda; - il gestore firma le tre copie del FIR e ne riconsegna due al conducente.</p>
<p>E'obbligatorio allegare il certificato di analisi dei rifiuti e se si, solo per i rifiuti non pericolosi o per tutti?</p>	<p>Il SISTRI non incide sugli attuali adempimenti di legge, dunque nemmeno sull'obbligo di allegare certificati di analisi che, per tale ragione, andranno allegati solo nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa. In tal senso, dispone l'art. 5, comma 8 del decreto SISTRI: <i>"..ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato .pdf alla scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE"</i>. Occorrerà quindi verificare se, nel caso concreto e per quella tipologia di rifiuti prodotti, la normativa prevede l'effettuazione di analisi sulle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto (ad esempio, ciò è previsto dall'art. 6, D.M. 3 agosto 2005 per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi da conferire in discarica).</p>
<p>Il SISTRI sarà anche un gestionale?Se no, in caso di controllo da parte delle autorità competenti cosa controllano?Dobbiamo continuare a tenere un software gestionale interno e una stampa delle movimentazioni? In un caso come il nostro (stoccaggio rifiuti speciali) dove esistono dei limiti quantitativi indicati in autorizzazione, se non c'è un gestionale come si tiene sotto controllo?</p>	<p>Il SISTRI non nasce come gestionale, in quanto ha come unica finalità quella di monitorare il flusso dei rifiuti dal produttore fino all'impianto di destinazione. Resta quindi possibile per le imprese dotarsi di un proprio software gestionale (o continuare ad utilizzare quello già in uso), con l'avvertenza tuttavia che, ad oggi, non è stata ancora rilasciata dal Ministero una procedura che consenta l'interoperabilità tra il gestionale ed il SISTRI. Tale situazione potrebbe quindi comportare difficoltà operative non indifferenti per quanto riguarda il passaggio dei dati dal gestionale al SISTRI (o viceversa). Le autorità di controllo esercitano il loro potere esclusivamente sulle schede SISTRI, anche se non stampate. La normativa SISTRI (art. 3, comma 11, D.M. 17 dicembre 2009) prevede infatti al riguardo che <i>"al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi <u>USB</u> sono tenuti presso l'unità locale o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta"</i>.</p>
<p>Il SISTRI può funzionare con un portatile con accesso ad internet tramite chiavette?La necessità si potrebbe verificare nel caso di unità locali prive di postazioni (uffici) fisse (es. cantieri ecc.)</p>	<p>Anche se non si rinvergono indicazioni al riguardo nella documentazione resa disponibile dal Ministero, si ritiene che ciò sia tecnicamente possibile.</p>